



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

LAURA	TRICOMI	Presidente
ROSARIO	CAIAZZO	Consigliere-Rel.
ALESSANDRA	DAL MORO	Consigliere
SILVIA	VITRO'	Consigliere
LAURA	SCALIA	Consigliere

Oggetto

Separazione
coniugale; omesso
deposito di
documenti fiscali;
argomenti di prova.
Ud. 17/12/2025 CC
R.G.N. 25689/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25689/2024 proposto da:

██████████ rappresentato e difeso dall'avv.to ██████████
per procura speciale in atti;

-ricorrente -

-contro-

██████████ rappres. e difesa dagli avv.ti ██████████ e
██████████, per procura speciale in atti;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 1194/2024 della Corte di Appello di Genova,
pubblicata in data 04.10.2024 ;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2025 dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.



RILEVATO CHE

Il Tribunale di Genova dopo avere pronunciato sentenza non definitiva di separazione riguardo ai coniugi [REDACTED] e [REDACTED], con sentenza del 31.01.2024, definitivamente pronunciando, ha disposto: l'affidamento dei figli minori [REDACTED] e [REDACTED] ai Servizi Sociali con collocazione presso la madre nella casa coniugale sita in [REDACTED] l'assegnazione della casa coniugale alla madre affinché continuasse ad abitarvi con i figli; la disciplina degli incontri del padre con i figli; il contributo per il mantenimento dei figli di euro 2.000,00 (euro 1.000,00 per ciascun figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.

Con sentenza emessa il 4.10.2024 la Corte territoriale ha rigettato parzialmente accolto l'appello proposto da [REDACTED] ed ha respinto l'appello incidentale, osservando che: appariva opportuno aumentare la misura del contributo del padre al mantenimento dei figli, non certamente nella misura richiesta dall'appellante, ma nella somma di euro 4.000,00 mensili (euro 2.000,00 per ciascun figlio), più proporzionata alla condizione patrimoniale e reddituale del padre e più adeguata alle esigenze dei figli, compresa quella di conservare un tenore di vita simile a quello di cui godevano prima della separazione dei genitori, oltre a stabilire nella misura del 70% il contributo del padre al mantenimento dei figli; la domanda dell'appellante di un assegno per il proprio mantenimento, su cui il Tribunale non aveva provveduto, non era stata proposta nel primo grado del giudizio; in ogni caso, l'appellante, come risultava dagli atti e dalle sue stesse affermazioni, disponeva di mezzi patrimoniali e di redditi ampiamente adeguati alle proprie esigenze di vita; infine, la Corte non era competente a provvedere sulla domanda avente ad oggetto la decadenza dalla responsabilità genitoriale della [REDACTED] a norma dell'art.38 disp. att.



██████████-██████████ ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. ██████████-██████████-██████████ resiste con controricorso, illustrato da memoria.

RITENUTO CHE

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 337 *ter*, cc, in relazione all'art. 360, I c., numero 3), lamentando che la Corte d'Appello abbia deciso di aumentare l'importo dell'assegno di mantenimento a suo carico in favore dei figli senza una chiara motivazione relativamente alle capacità economiche dei genitori, come reso evidente dall'uso dell'aggettivo "opportuno".

In particolare, il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia violato palesemente il principio di responsabilità genitoriale, avendo fatto riferimento unicamente alla condizione patrimoniale e reddituale del padre, senza effettuare il necessario confronto con quella della madre, mentre il totale mensile delle spese a suo carico superava di molto il suo reddito, evidenziando al riguardo il pagamento, a suo carico, del mutuo della casa già familiare, che era stata assegnata alla moglie, e le altre ingenti spese da sostenere in base alla sentenza impugnata, e considerando altresì che le parti erano comproprietarie al 50% di un'immobile a [REDACTED] ([REDACTED] -inserito nel fondo patrimoniale così come la casa già familiare- per il quale la [REDACTED] pur utilizzandolo regolarmente per vacanze invernali ed estive anche con il suo nuovo compagno, ormai da anni non sosteneva più alcuna spesa

Pertanto, il ricorrente lamenta, in definitiva, la violazione del principio della proporzionalità del contributo dei genitori al mantenimento dei figli, considerando altresì che il Tribunale, pur avendo censurato la posizione della controricorrente, la quale non aveva documentato la propria condizione economica se non con depositi tardivi, e ritenendo perciò di dover desumere da tale atteggiamento argomenti di prova



circa l'agiata situazione economica della [REDACTED] quale titolare di enormi ricchezze, non aveva però disposto accertamenti specifici sul patrimonio della moglie.

Al riguardo, il ricorrente assume che quest'ultima, pur avendo affermato di essere impossibilitata a lavorare, non aveva spiegato come mai, così come risultava dalle sue dichiarazioni dei redditi, nel 2023 il suo reddito imponibile fosse pari ad € 103.247,00, reddito che era aumentato rispetto al 2021, quando era pari a soli € 768,00, a dimostrazione della totale inaffidabilità delle sue dichiarazioni, non avendo prodotto la dichiarazione del 2024, avendo anche nel 2020, acquistato [REDACTED] di [REDACTED] pagandola circa € 3.000.000,00.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 96 c.p.c. e 337 *quater*, II c., cc, in relazione all'art. 360, 1° c., n 3, per aver la Corte d'appello deciso la condanna alle spese, nonostante che varie richieste e ricorsi (ex art. 708 e 709, cpc) della moglie erano state rigettate.

Il primo motivo è fondato, per quanto di ragione.

In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria (Cass., n. 22616/2022).

In tema di contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli -



indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni; dall'altro, vi é il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori per sostenere che ella disponga di ingenti risorse, ma devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., n. 2536/2024).

Orbene, la Corte territoriale ha motivato l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli sulla base delle maggiori risorse reddituali del padre ed il ricorrente lamenta l'omesso compiuto accertamento dei redditi e della situazione patrimoniale della controricorrente, di cui non sussiste riscontro nella sentenza impugnata.

Al riguardo, va rilevato che la Corte d'appello ha inteso trarre esplicitamente argomenti di prova dalla condotta della moglie circa il tardivo deposito dei documenti reddituali, inferendone la disponibilità di ingenti risorse finanziarie; ma nell'esposizione del percorso argomentativo contenuto nella sentenza impugnata la Corte non ha tenuto conto, in alcun modo, dei suddetti argomenti di prova, ritenuti desumibili dalla condotta processuale della █████ omettendone in sostanza l'esame nell'ambito della complessiva valutazione del materiale probatorio acquisito.

Al riguardo, va osservato che l'argomento di prova ex art. 117 c.p.c., può assumere autonoma efficacia probatoria, sufficiente ad offrire al giudice la dimostrazione del *factum probandum*, costituendo una vera e propria inferenza che il giudice può trarre dalle circostanze indicate



dalla norma, allo stesso modo in cui, ex art. 2727 c.c., può trarre da un fatto noto conseguenze relativa ad un fatto ignorato (Cass., n. 30992/2023).

Pertanto, sotto questo profilo, è ravvisabile la violazione del principio di proporzionalità nella determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, non avendo la Corte territoriale argomentato sulla rilevanza che le dedotte risorse finanziarie in capo alla moglie avrebbero avuto nella statuizione sul contributo al mantenimento della controricorrente. Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello, anche in ordine alle spese di giudizio.

Il secondo motivo, sul regime delle spese processuali, può dirsi assorbito dall'accoglimento del primo.

Oscuramento dati personali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 17 dicembre 2025.

Il Presidente
Dott.sa Laura Tricomi

